



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE della SPEZIA

Il Presidente della Commissione

visto l'art. 27, D.L. 28.10.2020, n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.10.2020 e in vigore dal 29 ottobre 2020;

rilevato che il Sindaco della Spezia, in data 16/10/2020, ha emesso ordinanza che dispone la proroga dei provvedimenti di contenimento già oggetto del DPCM del 13 ottobre scorso, che aveva previsto fino al 13 novembre 2020 importanti restrizioni visto l'aggravarsi del quadro epidemiologico dell'incidenza dei casi Covid 19, e cioè la chiusura notturna e temporanea al pubblico nei luoghi in cui si possono creare situazioni di assembramento;

tenuto conto che i dati epidemiologici della Provincia della Spezia, in base alle ultime statistiche del Ministero della Salute, evidenziano una situazione di contagi allarmante, crescente e diffusa, come riportato ampiamente dalla stampa locale e nazionale;

considerato che la sopradescritta situazione integra gli estremi di "*altre situazioni di pericolo per la incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario*", menzionata dall'art. 27, comma 1, D.L. 137/2020;

dato atto che, allo stato, lo svolgimento delle udienze pubbliche da remoto, previsto dall'art. 27, comma 1, d.l. 137/2020, non è possibile, non essendo stato emanato il decreto dirigenziale di cui all'art. 16, d.l. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77, norma richiamata dall'ultimo comma del citato art. 27, nonché per insufficienza tecnica della LAN utilizzabile dalla Commissione Tributaria Provinciale della Spezia;

che occorre, pertanto, ricorrere alla modalità alternativa alla discussione con collegamento da remoto, prevista dall'art. 27, comma 2, D.L. 137/2020;

DISPONE

a decorrere dal 2 novembre 2020, compreso, e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19:

- *Le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la*

discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

- *Nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.*
- *Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.*
- *In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'Ufficio.*
- *Rimane ferma la celebrazione delle camere di consiglio già fissate, di cui all'art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, con la presenza dei giudici presso la sede di questa Commissione tributaria provinciale, salvi i provvedimenti previsti dall'art. 27, comma 3, D.L. 137/2020.*

I difensori e le parti processuali, pertanto, NON dovranno presentarsi presso la sede di questa Commissione tributaria Provinciale, nelle date già fissate per l'udienza pubblica di discussione, che verrà celebrata nei modi sopra descritti.

Si comunichi via P.E.C. all'Agenzia delle Entrate e dei Monopoli e delle Dogane, nonché ai Consigli degli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni tributarie.

Si comunichi, altresì, via P.E.C. alle parti processuali dei procedimenti già fissati a decorrere dal 2 novembre 2020, compreso.

Si comunichi altresì a tutti i giudici componenti la CTP ed al personale di segreteria per quanto di rispettiva competenza.

La Spezia, 30 ottobre 2020

Il Presidente della CTP


Dott.ssa M. Cristina FAILLA